



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

L'Assessore

D.A./Istr. n.1242 del 26.06.2025

OGGETTO.

PIANO DI DIMENSIONAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA SICILIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026, APPROVATO CON D.A. N. 2690 DEL 23.12.24:

UNIFICAZIONE DEI DUE PLESSI “INFANZIA” (PAAA825024) E “PRIMARIA” (PAEE82503A) / “SECONDARIA DI I GRADO” (PAMM825039) AVENTI SEDE IN SCIARA E FACENTI PARTE DELL’I.C. “MONSIGNOR ARRIGO” DI MONTEMAGGIORE BELSITO (PAIC825006) CON L’I.C. “BARBERA” DI CACCAMO (PAIC8AF00B):

SENTENZA T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ. II N. 818 DELL’11.4.25:

ORDINANZA C.G.A. / SEZ. GIURISD. N. 179 DEL 9.6.25:

ESECUZIONE SENTENZA T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ. II N. 818 DELL’11.4.25.

L'atto si compone di 7 pagine oltre gli allegati parte integrante del presente atto



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777/AREA 1^/S.G. del 15 novembre 2022 con cui l'On.le *Girolamo Turano* è stato nominato Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale;

VISTO il D.P.R. 14/05/1985 n. 246;

VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 24/02/2000 n. 6 “Provvedimenti per l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche Statali e delle Istituzioni Scolastiche Regionali”;

VISTO l'art. 64 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133;

VISTA la Legge 15/07/2011, n. 111;

VISTO l'art. 4 comma 69 della legge n. 183 del 12/11/2011;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 07/06/2012;

VISTA la legge Finanziaria Statale n. 197 del 29 dicembre 2022, e in particolare il comma 557, in cui è previsto che, a decorrere dell'a.s. 2024/2025, il Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, emani un decreto contenente il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni;

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 127 del 30/6/2023 “*Criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027*”, che ha assegnato per la Regione Sicilia un contingente organico di DS e DSGA pari a 710 per l'a.s. 2024/2025, che decresce nel triennio fino ad arrivare a 700 nell'a.s. 2026/2027;

VISTO l'art.3, comma 9 bis della L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 recante “*Ai fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell'Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati*”;

VISTO il D.A. 804 del 24/07/2024 con cui sono stati stabiliti i criteri a cui si dovevano attenere le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento e



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTA la documentazione pervenuta dalle Conferenze Provinciali a seguito della pubblicazione del D.A. 804 del 24/07/2024;

VISTO il D.A. n. 2690 del 23.12.24 avente ad oggetto l'approvazione del Piano di razionalizzazione dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTO il Ricorso n. 325/25 Sez. II proposto dal Comune di Montemaggiore Belsito dinanzi al T.A.R. Sicilia Palermo per l'annullamento del D.A. n. 2690 del 23.12.24 nella parte in cui ha disposto l'unificazione dei due plessi "Infanzia" e "Primaria / Secondaria di I grado" aventi sede in Sciarra e facenti parte dell'I.C. "Monsignor Arrigo" di Montemaggiore Belsito con l'I.C. "Barbera" di Caccamo;

VISTA la Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025, in forza della quale, in accoglimento del predetto Ricorso n. 325/25 Sez. II, è stato annullato, esclusivamente sotto il profilo del mero difetto di motivazione, il D.A. n. 2690 del 23.12.24, muovendo dal presupposto che, in seno allo stesso, non sono state esplicitate le ragioni poste a fondamento della scelta di addivenire all'accorpamento dei predetti istituti scolastici;

VISTA il Ricorso in appello n. 521/25 proposto dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per la riforma, previa sospensione della relativa efficacia, della citata sentenza di I grado T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025;

VISTA l'Ordinanza C.G.A. / Sez. Giurisd. n. 179 del 9.6.25, in forza della quale è stata rigettata la domanda cautelare come sopra avanzata in seno al predetto Ricorso in appello e ciò nell'assunto che, *"....in punto di motivazione...."*, il D.A. n. 2690 del 23.12.24 *".....nulla argomenta in ordine alla scelta di accorpamento...."* dei sopra citati istituti scolastici;

RITENUTO di dover pertanto vincolatamente procedere, in esecuzione dei provvedimenti come sopra resi dal Giudice Amministrativo, a dare esecuzione alla Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025;

CONSIDERATO che, in specie, appare indubbio, anche alla luce del contenuto della sopra richiamata Ordinanza C.G.A. / Sez. Giurisd. n. 179 del 9.6.25, come la sentenza T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025 rechi l'annullamento dei provvedimenti gravati sotto l'esclusivo profilo del difetto di motivazione, facendo per tal modo salve le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione dovrà adottare in esecuzione della stessa;

RITENUTO, per l'effetto, che la portata oggettiva di esso giudicato non esclude la possibilità di riedizione



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

sfavorevole del potere, obbligando esclusivamente l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale ad eliminare il ravvisato vizio di motivazione, ma senza tuttavia vincolarlo in alcun modo nei contenuti;

CONSIDERATO il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'Amministrazione, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un dato provvedimento sotto il profilo del difetto di motivazione, ha la possibilità di riesercitare, benché per una sola volta (fatta salva l'ipotesi di fatti sopravvenuti), il sotteso potere amministrativo, rendendo, all'esito della nuova istruttoria condotta, un nuovo provvedimento (cd. *"one shot temperato"*), che, se del caso, potrà anche nuovamente confermare le conclusioni già raggiunte sulla base dell'originario e successivamente annullato provvedimento amministrativo;

RITENUTO, alla stregua delle ragioni tutte suesposte, di dover pertanto procedere alla esecuzione della Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II n. 818 dell'11/04/2025 e ciò attraverso la puntuale ed analitica esplicitazione, come di seguito, delle ragioni poste a fondamento del D.A. n. 2690 del 23.12.24 nella parte in cui, segnatamente, ha disposto, nei termini sopra citati, l'unificazione dei due plessi "Infanzia" e "Primaria / Secondaria di I grado" aventi sede in Sciarra e facenti parte dell'I.C. "Monsignor Arrigo" di Montemaggiore Belsito con l'I.C. "Barbera" di Caccamo;

RITENUTO che la scelta come sopra adottata dalla Conferenza Regionale nel corso della seduta del 10.12.24 - intervenuta nell'esercizio del potere sostitutivo di cui è titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 9/bis L.R. n. 6/00 (la stessa non è infatti vincolata alle valutazioni ed alle scelte espresse dalla Conferenza Provinciale, ben potendo discostarsi dalle stesse rendendo, per come in specie effettuato, idonea motivazione) - appare quanto mai opportuna in dipendenza della ravvisata necessità di garantire, sotto il profilo logistico, un migliore assetto organizzativo della rete scolastica e ciò atteso che i plessi oggetto dell'unificazione sopra descritta, siti in Sciarra, sono ben più facilmente raggiungibili dal Comune di Caccamo [cui Sciarra è collegata sulla base di una Strada Provinciale (SP21) lineare ed agevolmente percorribile, che ne consente il raggiungimento in appena 20 minuti d'auto (trattasi di una distanza complessiva di 13 km)] che non dal Comune di Montemaggiore Belsito [quest'ultimo, oltre ad essere ubicato ad una distanza ben maggiore (25 km), implica, ai fini del raggiungimento del Comune di Sciarra, la percorrenza, per circa 40 minuti d'auto, di una strada tortuosa che versa in pessime condizioni];

CONSIDERATO che, per l'effetto, in considerazione dei conseguenti disagi logistici di cui sopra, la Conferenza Regionale ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione della sopra descritta unificazione al precipuo fine di garantire che i plessi in questione potessero essere meglio



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

collegati all'istituto di riferimento cui appartengono;

RITENUTO che la predetta scelta si pone in conformità con la previsione di cui all'art. 1 lett. h) del D.A. n. 804 del 24.7.24, il quale prevede espressamente “....che dovrà essere tenuta in considerazione la distribuzione territoriale dei plessi in relazione al bacino di utenze.....”;

CONSIDERATO che l'attuazione di una scelta che l'Amministrazione ritiene possa garantire un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio costituisce espressione dell'esercizio di un potere avente natura tecnico-discrezionale, finalizzato al perseguimento dei sottesi interessi pubblicistici;

CONSIDERATO per altro verso, che la predetta operazione rientra nel novero delle operazioni di “razionalizzazione” della rete scolastica e giammai, invece, in quelle di “dimensionamento”, sì che, per l'effetto, a fronte dello scorporo dei plessi in questione dall'I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito, quest'ultimo, non è stato privato del requisito dell'autonomia scolastica;

RITENUTO che, a differenza da quanto accade nell'ambito delle operazioni di dimensionamento scolastico, in cui, di seguito all'aggregazione di un dato istituto ad un altro, si determina, mediante cancellazione del relativo codice meccanografico, l'immediata soppressione del presidio oggetto d'aggregazione, con conseguente automatica perdita del requisito dell'autonomia; nel caso delle operazioni di razionalizzazione della rete scolastica, l'Amministrazione, per come accaduto in specie, ben può ritenere, di seguito allo scorporo di taluni plessi da un dato Istituto, di comunque mantenere ferma l'autonomia di quest'ultimo e ciò pur quand'anche, come in specie, da esso scorporo derivi la momentanea esistenza di una popolazione studentesca inferiore a quella individuata dai parametri numerici dettati dalla L.R. n. 6/2000;

CONSIDERATO che, per come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. Sez. VI n. 1215/20), gli indici numerici afferenti la popolazione studentesca costituiscono indici solo tendenziali e flessibili e giammai inderogabili, sì che, per l'effetto, il loro momentaneo mancato rispetto in dipendenza dell'attuazione di operazioni di razionalizzazione della rete scolastica non vale affatto ad automaticamente determinare la perdita del requisito dell'autonomia scolastica [ben può l'Amministrazione riservarsi di verificare l'andamento del presidio scolastico, che può ripopolarsi attraverso le nuove iscrizioni degli alunni negli anni scolastici successivi ovvero può rimanere al di sotto di esse soglie numeriche poiché avente peculiari caratteristiche previste dalla legge, quale, ad esempio, l'ubicazione in un comune montano], che, se del caso, deve intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento espresso (in specie non adottato e, ad ogni buon conto, non adottabile alla stregua delle ragioni di cui *infra*);



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

RITENUTA la natura montana del Comune di Montemaggiore Belsito (Allegato B al D.D.G. n. 123 del 27.2.23), con conseguente applicabilità sia delle previsioni di cui al Decreto Interministeriale n. 127 del 30.6.23 (valido anche per l'a.s. 2026/2027), che impone “.....di *salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani....*”; che della previsione di cui all'art. 1 lett. c) del D.A. n. 804 del 24.7.24, che, nel dettare i criteri ed i parametri da rispettare nell'attuazione delle operazioni di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, prevede espressamente “.....il *mantenimento del presidio scolastico autonomo se unico nei territori comunali montani o insulari....*”.

CONSIDERATO che l'I.C. “Monsignor Arrigo”, poiché costituente l'unico presidio scolastico ubicato all'interno di un comune montano, quale è il Comune di Montemaggiore Belsito, vedrà pertanto garantita la propria autonomia a prescindere dall'esistenza di una popolazione studentesca inferiore agli indici numerici previsti dalla L.R. n. 6/00;

CONSIDERATO che, alla stregua delle ragioni suesposte, la Conferenza Regionale ha correttamente ritenuto che l'unificazione dei plessi in discorso, oltre a garantire un miglior assetto logistico-organizzativo, non valesse in alcun modo a danneggiare l'I.C. “Monsignor Arrigo”;

RITENUTO alla stregua delle ragioni tutte suesposte, di dovere allora procedere a confermare, sulla base delle motivazioni come sopra rese, l'operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24, consistente nella unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell'I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l'I.C. “Barbera” di Caccamo;

DECRETA

ART. 1) E' confermata a decorrere dall'a.s. 2025/2026, all'esito della rinnovata istruttoria ed alla luce delle motivazioni recate nell'ambito del presente Decreto, l'operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24, consistente nella unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell'I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l'I.C. “Barbera” di Caccamo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.

L'ASSESSORE
On.le Avv. Girolamo Turano
f.to